



*Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti*
Direzione Generale per i Porti

Prot. n. M_TRA/PORTI/ 7937
Class. A.2.50

CIRCOLARE N°35

DIREZIONE MARITTIMA CAPITANERIA DI PORTO NAPOLI	
14 GIU 2011	
SEZIONE	CODICE
	40567

1201/DE

g

8

ROMA, 1 GIUGNO 2011

A DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

➔ CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

e, p.c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Via XX Settembre 97
00187 ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Ufficio del Coordinamento
Legislativo-Finanze
Via XX Settembre 97
00187 ROMA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana 2
00100 ROMA

COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
SEDE

AGENZIA DEL DEMANIO
Via Barberini 38
00187 ROMA

Oggetto: Acquisizione allo Stato delle opere di difficile rimozione realizzate nell'ambito di concessioni rilasciate sul demanio marittimo.

Con l'allegata recente sentenza (n.283/2011) la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti ha ritenuto sussistere la responsabilità erariale da parte di personale dell'Agenzia del Demanio in caso di mancato o ritardato inserimento nelle pertinenze demaniali marittime (manufatti inamovibili) nel Conto Generale dello Stato, giusta articolo 14 del decreto legislativo 279/1997, in ragione "di una riduzione del valore del patrimonio dello Stato in grado di influenzare negativamente il saldo del patrimonio



netto, secondo i criteri del SEC 95”

E' stato, infatti, sancito che il comportamento omissivo o di ritardo nella redazione dei c.d “testimoniali di Stato” ed il conseguenziale ritardo o mancato inserimento nel Conto Generale generano in responsabilità per danno erariale.

Al riguardo, restando ferma la competenza diretta della Agenzia del Demanio nella redazione del Testimoniale di stato¹, si richiama l'attenzione di codesti Comandi circa la necessità, nell'ambito delle proprie residuali funzioni in materia di demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia demaniale, di intensificare le proprie verifiche volte a constatare la devoluzione delle opere non amovibili allo Stato, a norma dell'articolo 49 del Codice della navigazione.

In particolare, laddove si dovesse evidenziare la presenza di opere inamovibili non incamerate, si ritiene d'uopo interessare gli Enti gestori e le competenti Filiali dell'Agenzie del demanio ai fini della redazione dei Testimoniali di stato e della successiva trasmissione della documentazione alla Ragioneria dello Stato.

Sulla questione e' innegabile, d'altronde, che, a seguito del conferimento delle funzioni amministrative sul demanio marittimo alle Autonomie territoriali, un ruolo primario è assunto, oltre – si ribadisce – dall'Agenzia del demanio per gli aspetti dominicali ed erariali, non più dal Capo del Compartimento marittimo, bensì dagli Enti gestori.

Questi ultimi sono tenutari delle informazioni circa il verificarsi delle condizioni (scadenza della concessione e permanenza delle opere), che consentono il procedimento di devoluzione delle opere non amovibili allo Stato ex articolo 49 del Codice della navigazione.

Le Autorità concedenti potrebbero già predeterminare la sorte delle opere edificate sul demanio marittimo al momento del rilascio/rinnovo dei titoli concessori, oppure mutare il proprio avviso rispetto a quanto già prescritto nei titoli concessori stessi.

In conclusione, codeste Capitanerie di porto, nell'ambito delle proprie attività, laddove dovessero accertare la presenza di opere non amovibili non incamerate, sono invitate ad interessare con la massima tempestività gli Enti gestori e le competenti Agenzie del demanio, ammonendo circa il configurarsi di possibili danni erariali allo Stato.

¹ Ex multis: “i provvedimenti affinché le opere murarie erette, in costanza di concessioni, sui beni del pubblico demanio marittimo, venissero iscritte, previa redazione dei testimoniali di Stato, nei registri censuari, nonché nei inventari dei beni di demanio pubblico marittimo (Registro di consistenza modello 23 D), a termine degli articoli 3 e 4 del regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato” (paragrafo 66 Istruzioni sul demanio marittimo).



Pertanto, le Direzioni marittime, su convergente avviso del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sono pregate, con ordinaria tempestività, di adottare le seguenti iniziative:

- 1) tenere mirati incontri con i propri Uffici marittimi dipendenti per un approfondimento in sede locale del presente dispaccio, con l'auspicio di una omogenea ed uniforme applicazione dello stesso, e, nel contempo, per consentire agli stessi Comandi di svolgere al meglio la mirata attività accertativa in questione;
- 2) estendere il presente dispaccio ad ogni livello di Ufficio dipendente;
- 3) riferire in ordine a situazioni di particolare rilevanza nell'ambito della propria zona marittima di giurisdizione.

La presente è inviata, per opportuna conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia del Demanio.

f.to **Il Direttore Generale**
Dott. Cosimo CALIENDO

E' copia conforme all'originale
Tenente di Vascello (CP)
Leonello SALVATORI

